



COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Provincia di TREVISO

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (IMU). Conferma aliquote per l'anno 2024.

Sessione Straordinaria - Seduta in prima convocazione

L'anno duemilaventitre, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **18.30**, nella Sala Consigliare, per determinazione del Sindaco, con avvisi scritti recapitati nei tempi e nella forma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1	Da Soller Cristina	X	7	D'Agostin Ivan	X
2	Perenzin Loris	X	8	Nardi Daniele	X
3	Munno Cristina	X	9	D'Agostin Samuele	X
4	Possamai Jacopo	X	10	Moretti Alberto	X
5	Zanin Marco	X	11	Viol Luca	X
6	Possamai Maria Cristina	X			

Per un totale di

9 Presenti

2 Assenti

Assiste alla seduta il Sig. De Vidi Michela - Segretario Generale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Perenzin Loris, nella sua qualità di Presidente, Consigliere del Consiglio Comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: Viol Luca, Possamai Jacopo e D'Agostin Ivan.

PARERI DI COMPETENZA

(art. 49 e 147bis, comma 1, D.lgs. n. 267/2000 e art. 3 del Regolamento comunale dei Controlli interni)

Si esprime:

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Tecnica
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Broi Francesca

Parere **FAVOREVOLE** in ordine alla Regolarità Contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Da Broi Francesca

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

PRESO ATTO, pertanto, che a decorrere dall'01.01.2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;

RICHIAMATI i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU, in particolare i seguenti commi:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

RICHIAMATO, altresì, l'art.52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n.160/2019;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 10.06.2020 di approvazione del nuovo regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 10.06.2020 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Approvazione aliquote: decorrenza 01.01.2020”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 02 del 20.01.2021 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote per l'anno 2021”;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 29.12.2021 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote per l'anno 2022”;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2022 ad oggetto “Imposta Municipale Propria (IMU) – Conferma aliquote per l’anno 2023”;

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente per l’anno 2024;

RITENUTO pertanto opportuno, fermo restando quanto sopra considerato, nell’intento di non aumentare la pressione fiscale, e, allo stesso tempo, garantire l’erogazione dei servizi indispensabili e gli equilibri di bilancio, confermare le aliquote già approvate con propria deliberazione n. 13/2020 per l’anno 2024 come segue:

ALIQUOTE IMU 2024	
<p style="text-align: center;">ABITAZIONI PRINCIPALI (cat.A/1,A/8,A/9)</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento</p>	<p>Aliquota 0,55% (Detrazione: € 200,00)</p>
<p style="text-align: center;">FABBRICATI RURALI a uso strumentale</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;</p>	<p>Aliquota 0,1%</p>
<p style="text-align: center;">TERRENI AGRICOLI</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c 752, che consente ai comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;</p>	<p>Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 18, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale vigente</p>
<p style="text-align: center;">FABBRICATI USO PRODUTTIVO CAT. D</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l’aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all’1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;</p>	<p>Aliquota ordinaria 0,96%</p>
<p style="text-align: center;">ALTRI IMMOBILI COMPRESSE AREE FABBRICABILI</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento.</p>	<p>Aliquota ordinaria 0,96%</p>

RICHIAMATO l’art.1, comma 756, della L. n.160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall’anno 2021, i comuni, in deroga all’articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell’art.1, L. n.160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n.160/2019, la deliberazione di

approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

PRESO ATTO che la Risoluzione n.1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizia a decorrere dall'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che, il prospetto delle aliquote IMU di cui al sopra citato comma 757 forma, a decorrere dal 2021, parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

EVIDENZIATO che, dalla decorrenza dell'obbligo suddetto, la deliberazione di Consiglio Comunale che non sia accompagnata dal prospetto delle aliquote, quale parte integrante della medesima, non sarà idonea a produrre efficacia;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023 con cui sono individuate le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l'apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019. Il decreto prevede l'obbligo di utilizzare l'applicazione informatica per l'approvazione del Prospetto delle aliquote dell'IMU a decorrere dall'anno di imposta 2024;

VISTO, inoltre, il comunicato del 30 novembre 2023, con il quale il Ministero dell'economia informa i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco), precisando che, per l'anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall'art. 13, commi 15 e 15-bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

VISTO l'art.1 comma 169, della L. n.296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- l'articolo 151 del D. Lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione della deliberazione;
- lo Statuto Comunale;

– il vigente regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta municipale propria;

VALUTATO che, in base ai propri programmi ed alle esigenze di speditezza operativa per assicurare il rispetto della tempistica prevista, risulti necessario procedere con urgenza all’attuazione del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni, sul presente provvedimento sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
- di regolarità contabile;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi dai 9 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di dare atto che con decreto del 7 luglio 2023 il MEF ha individuato le fattispecie sulla base delle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) e sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione, attraverso l’apposita applicazione informatica, al Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, del relativo Prospetto di cui all’art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019;
3. di dare atto che l’obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell’IMU utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall’art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco) decorre dall’anno di imposta 2025;
4. di confermare le aliquote dell’Imposta municipale propria (IMU) già approvate con propria deliberazione n. 13/2020, per l’anno 2024, come segue:

ALIQUOTE IMU 2024	
ABITAZIONI PRINCIPALI (cat.A/1,A/8,A/9) L. n.160/2019 art.1, c.748, che fissa l’aliquota di base per l’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento	Aliquota 0,55% (Detrazione: € 200,00)
FABBRICATI RURALI a uso strumentale L. n.160/2019 art.1, c.750, che stabilisce l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all’azzeramento;	Aliquota 0,1%
TERRENI AGRICOLI L. n.160/2019 art.1, c 752, che consente ai comuni di modificare l’aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all’1,06 per cento o diminuzione fino all’azzeramento;	Esenti ai sensi dell’art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell’art. 18, comma 1, lettera c) del Regolamento Comunale vigente

<p style="text-align: center;">FABBRICATI USO PRODUTTIVO CAT. D</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;</p>	<p>Aliquota ordinaria 0,96%</p>
<p style="text-align: center;">ALTRI IMMOBILI COMPRESSE AREE FABBRICABILI</p> <p>L. n.160/2019 art.1, c.754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.</p>	<p>Aliquota ordinaria 0,96%</p>

5. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare la diversificazione delle aliquote in riferimento a fattispecie definite dal decreto MEF 7 luglio 2023, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, dall'anno di imposta 2025.
6. di dare atto che la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Stante l'urgenza, con separata votazione a voti favorevoli ed unanimi legalmente espressi, la suesesa deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Perenzin Loris

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to De Vidi Michela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D. Lgs. 267/2000 e L. 18/06/2009 n. 69)

N. REG. Albo Pretorio "on line"

Si certifica che copia del presente verbale viene affisso in data odierna all'Albo Pretorio on line del comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì

F.to **IL MESSO COMUNALE**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/8/2000, n° 267)

Visti gli atti d'ufficio:

SI ATTESTA

CHE la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune a norma della vigente disposizione di Legge;

CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data

decorsi i 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 , comma 3° del D.Lgs. 267/2000)

Li

F.to **IL FUNZIONARIO INCARICATO**
Gazzarin Elena

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gazzarin Elena